

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2016, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 ottobre 2016, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2016, dove ha acquisito il n. 190 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 novembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 novembre 2016, n. 25.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro MONTAGNOLI, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in tema di armonizzazione della contabilità pubblica.

L'applicazione delle nuove norme ha prodotto profonde modificazioni della normativa e della prassi regionale in materia contabile e la stessa legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione" in più occasioni è stata rivista in molti punti e aspetti procedurali.

In particolare interessa, per il caso in esame, la normativa che preclude l'uso di risorse a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni statali precedenti il 2015 (c.d. avanzo vincolato) prima dell'approvazione del Rendiconto 2014.

Tale preclusione, ribadita anche dalle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017" di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 29 giugno 2015 n. 829, ha determinato il blocco di variazioni compensative tra capitoli e di impegni di spesa a valere sull'avanzo vincolato sino al 23 dicembre 2015, data dalla quale è entrata in vigore la legge regionale 16 dicembre 2015, n. 21 di approvazione del Rendiconto 2014.

Nel caso di specie - acquisizione di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione degli istituti scolastici di I e II grado alle tematiche dell'EXPO 2015: "Nutrire il Pianeta, energia per la vita" come autorizzata dalla deliberazione di Giunta regionale del 28 ottobre 2014, n. 2000 - l'entrata in vigore del Rendiconto 2014 a fine dicembre 2015 ha determinato l'impossibilità a procedere con la necessaria variazione compensativa di risorse tra capitoli e con la successiva assunzione dell'impegno di spesa nel 2015, trasferendone dunque l'assunzione al 2016.

In considerazione perciò di quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni all'articolo 73, comma 1, lettera e), è ora necessario procedere al riconoscimento della legittimità della spesa con legge regionale.

Pertanto si propone un disegno di legge regionale finalizzato al riconoscimento della spesa di euro 81.284,38 con copertura garantita dalle risorse attualmente disponibili sul capitolo di spesa n. 102201 dell'esercizio 2016 bilancio di previsione 2016/2018.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2016, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge approvandolo a maggioranza. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia e Movimento Cinque Stelle.; hanno espresso voto di astensione i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico e Alessandra Moretti Presidente."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:
"Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro